



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9 del 22/04/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di aprile alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Sì
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Sì
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere	Sì
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
5. ILARIA ALLASIA - Consigliere	Giust.
6. CHIARA IGLINA - Consigliere	Sì
7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere	Sì
8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere	Sì
9. STEFANO LORENZO LOSI - Consigliere	Sì
10. MIRKO TATILLI - Consigliere	Sì
11. FRANCO MASERAZZO - Consigliere	Sì
12. MARCO DIFRANCESCO - Consigliere	Sì
13. BEATRICE RICCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale d.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono personalmente presenti:

il Sindaco Domenico Morabito

i Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giuliano Rada Tabachin, Giulia Lorenza Anghelone, Chiara Iglina, Giuseppa Seminara, Stefano Losi, Mirko Tatilli, Marco Difrancesco e Franco Maserazzo.

il Segretario Comunale Michelina Bonito.

Sono collegati in video conferenza, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza o in modalità mista approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2022 i Consiglieri: Beatrice Ricco e Alberto Gaudiomonte.

Premesso che:

l'art 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito dal primo gennaio 2020 l'imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, (TARI);

restano quindi in vigore i commi da 641 a 668, dell' art. 1, della legge 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Dato atto che i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispongono che:

– la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

– il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

– il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

– Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato D.P.R., inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 come previsto all'art. 1 comma 652;

– a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

– in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rilevato che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" all'art. 3 comma 5-quinquies stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile. Tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013.

Dato atto che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data odierna è stato approvato, sulla base della documentazione depositata agli atti in vista dell'assemblea del C.A.DO.S., quale Ente territorialmente competente, fissata per il 23/04/2024, l'aggiornamento per il biennio 2024-2025 del PEF quadriennale 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo i nuovi criteri dettati dalla deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF ai sensi di quanto previsto all'art. 8 della precedente deliberazione 363/2021/R/RIF;

l'efficacia della suddetta deliberazione comunale, tuttavia, è stata subordinata all'adozione da parte dell'assemblea consortile della delibera di approvazione dei piani finanziari nonché della relazione di accompagnamento, con la precisazione che eventuali modifiche riguardanti questo Comune avrebbero determinato la necessità di eventuali modifiche, rettifiche o integrazioni da parte di questo Consiglio Comunale;

l'approvazione formale del suddetto aggiornamento, e la sua efficacia, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'esercizio 2024.

Rilevato che:

dal piano finanziario depositato agli atti dall'Ente territorialmente competente, ed oggetto di approvazione in Assemblea Consortile nella data del 23/04/2024, si evince un importo per l'esercizio 2024 pari a €. 783.581,00 IVA compresa corrispondente al totale massimo delle entrate tariffarie;

tale importo è composto per € 232.733 da costi fissi e per € 550.848 da costi variabili e costituisce l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, cosiddetto tetto ai costi ammissibili del PEF;

il Comune dovrà coprire integralmente i costi del servizio con la tariffa, calcolata per l'anno 2024, secondo il metodo tariffario (MTR-2) approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), entro l'importo massimo determinato nel PEF.

Considerato che:

– la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

– la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

– per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi

alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99.

Rilevato che:

per il 2024 al fine della copertura integrale del costo del servizio è stata quantificata la somma complessiva di € 745.929,00 suddiviso in costi fissi per € 232.733,00 e costi variabili per 513.196,00 comprensivo del costo effettivo del servizio svolto dal gestore, CIDIU S.p.A. e dai costi del Comune al netto dei costi relativi al servizio in abbonamento per la "raccolta porta a porta sfalci e potature" i cui corrispettivi vengono versati direttamente al Comune dai richiedenti;

tale importo è stato utilizzato per la determinazione delle tariffe TARI e lo stesso non supera l'importo massimo definito con l'aggiornamento al PEF per l'esercizio 2024.

Preso atto che le tariffe sono state determinate utilizzando, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività).

Si riportano di seguito le tariffe:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Quota fissa a mq	Quota variabile a n. occupanti
1	0,48018	104,15010
2	0,56421	162,01126
3	0,63023	208,30019
4	0,68425	254,58912
5	0,73827	335,59475
6 o più	0,78029	393,45592

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Quota fissa mq.	Quota variabile mq.
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40607	1,52015
102	Cinematografi e teatri	0,26061	0,96737
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36364	1,35431
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,46061	1,72744
105	Stabilimenti balneari	0,38788	1,44276
106	Esposizioni, autosaloni	0,30910	1,16637
107	Alberghi con ristorante	0,99395	2,72244
108	Alberghi senza ristorante	0,60607	2,45434
109	Case di cura e riposo	0,75759	2,82471

110	Ospedale	0,78183	2 ,91591
111	Uffici, agenzie, studi professionali	0,92123	3,44106
112	Banche ed istituti di eredito	0,36970	1,39024
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85456	3,19230
114	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,09093	4,08504
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,50304	1,88222
116	Banchi di mercato beni durevoli	0,66062	2,45987
117	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,89698	3,34985
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,62425	2,34379
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,85456	3,19230
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,55758	1,65834
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,66062	2,46263
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,69701	7,58691
123	Mense, birrerie, hamburgerie	4,62431	10,99479
124	Bar, caffè, pasticceria	2,40004	7,17232
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,67275	6,26576
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,58184	5,91475
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,47278	12,99033
128	Ipermercati di generi misti	1,66063	6,20496
129	Banchi di mercato genere alimentari	4,19400	7,93239
130	Discoteche, night-club	1,15759	4,33380

Rilevato che, così come previsto dall'art. 1 comma 836 e seguenti della L. n.160/2019, introduttiva del canone unico patrimoniale, il canone dovuto per le occupazioni in aree mercatali è inclusivo della TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continua ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale TARI.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27.10.2020, che verrà automaticamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021.

Preso atto che al fine di consentire agli uffici tempi di consegna delle bollette della tassa rifiuti congrui, si ritiene opportuno fissare 3 rate con scadenza 31/08 – 31/10 e 31/12/2024 con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31/10/2024.

Rilevato altresì che:

con il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno sono state approvate apposite specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

il suddetto decreto emanato in attuazione del comma 15 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, mira a garantire una migliore fruibilità degli atti da parte dei contribuenti e degli intermediari, rendendo possibile in particolare il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti tributari assicurando al contempo, il rispetto della normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici;

con risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha chiarito che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito dal suddetto decreto deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

inoltre al fine di consentire agli enti locali di adeguare gradualmente le proprie procedure informatiche ai requisiti richiesti, il dipartimento delle finanze con la medesima risoluzione, precisa che, una volta che sarà operativo il sistema di controlli informatici, il mancato rispetto delle prescritte specifiche tecniche non costituirà, fatta eccezione per il controllo antivirus, un impedimento alla pubblicazione da parte del Ministero della delibera o del regolamento sul sito internet www.finanze.gov.it con la conseguente acquisizione di efficacia.

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 27/12/2018.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e riportato in calce alla presente.

Con voti palesi espressi dai presenti in aula e per appello nominale dai consiglieri *Beatrice Ricco e Alberto Gaudiomonte* collegati in videoconferenza che danno il seguente risultato:

Presenti	12
Votanti	12
Astenuti	=
Voti favorevoli	12
Voti contrari	=

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI come riportate nelle tabelle in premessa rilevando che l'efficacia della presente, come meglio descritto in narrativa, è subordinato alla formale adozione da parte del C.A.DO.S. quale Ente territorialmente competente, nell'assemblea fissata per il 23/04/2024, dell'aggiornamento per il biennio 2024-2025 del PEF quadriennale 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo i nuovi criteri dettati dalla deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF.

3. Di demandare al responsabile del servizio economico-finanziario l'accertamento della condizione sopradescritta rilevando che eventuali modifiche apportate dal C.A.DO.S. rispetto alla documentazione depositata in vista dell'Assemblea consortile, riguardanti questo Comune determineranno la necessità della presa d'atto da parte di questo Consiglio Comunale e l'adozione di eventuali modifiche, rettifiche o integrazioni alla presente deliberazione.

4. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27.10.2020, e che tale quota verrà riversata nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.

5. Di adottare le seguenti scadenze di versamento della tassa rifiuti per l'anno 2024:

prima rata entro il 31.08.2024;

seconda rata o rata unica entro il 31.10.2024;

terza rata entro il 31.12.2024.

6. Di stabilire che:

- ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento con utilizzo del sistema pagoPA da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate;

- gli avvisi di pagamento dovranno contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti e tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, nonché tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

7. Di provvedere, salvo successive rettifiche, ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rispettivamente convertiti con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ruella Silvia

Rosta, lì 15/04/2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DOMENICO MORABITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MICHELINA BONITO

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/04/2024 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 29/04/2024

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,

.....